
STATUTO

DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

Mons. A. Romanello – Preganziol

STATUTO DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

Mons. A. Romanello – Preganziol

(in vigore dal 29/09/2000)

ART. 1 SCOPO DELLA SCUOLA MATERNA:

Educare cristianamente i bambini valorizzando al massimo la loro personalità, aiutarli nella formazione e nella preparazione per una adeguata frequenza della scuola dell'obbligo, il tutto in stretta collaborazione con le famiglie.

ART. 2 AMMISSIONE E FREQUENZA:

Le domande di ammissione devono essere presentate entro la data di volta in volta stabilita dal Consiglio e dovranno essere corredate dai certificati di stato famiglia e residenza, vaccinazioni e da un certificato medico idoneità alla frequenza. Tale certificato dovrà essere ripresentato dopo ogni assenza continuativa di cinque giorni o più. Saranno ammessi i bambini che compiono i TRE anni entro il 31 Dicembre dell'anno di iscrizione. Le domande saranno vagliate dal Consiglio; in caso di esubero di iscrizioni il Consiglio darà la precedenza a:

- bambini residenti nella Parrocchia di S. Urbano;
- bambini che abbiano un fratello o una sorella già frequentanti la Scuola Materna;
- bambini che abbiano un fratello o una sorella frequentante la Scuola Elementare di Preganziol e Le Grazie;
- bambini di famiglie che abbiano particolari esigenze e/o necessità.

Il giudizio sarà insindacabile.

ART. 3 LA SCUOLA MATERNA:

In rispetto dei principi cristiani e della Costituzione italiana promuoverà un trattamento di pari dignità umana e sociale di tutti i bambini a prescindere da tutte le diversità che dovessero sussistere fra gli stessi.

ART. 4 L'ANNO SCOLASTICO:

Andrà, di norma, ad iniziare il mese di settembre ed avrà una durata continuativa di 10 mesi. La frequenza è libera, ma l'iscrizione comporta l'obbligo del pagamento della retta per l'intero anno, pena l'esclusione dalla scuola. L'eventuale disdetta dell'iscrizione dovrà avvenire con almeno un mese di anticipo. Competente per ogni decisione in materia è il Consiglio.

ART. 5 IL CONSIGLIO:

Promuoverà una gestione partecipativa della Scuola Materna aperta a tutte le componenti, in primo luogo alle famiglie dei bambini iscritti.

ART. 6 ORGANI DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA:

Sono:

- il Presidente (il Parroco di diritto è Presidente),
- il Consiglio;
- l'Assemblea dei genitori dei bambini iscritti.

ART. 7 L'ASSEMBLEA PLENARIA:

E' costituita da:

- genitori dei bambini iscritti;
- componenti il Consiglio;
- Parroco

Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico il Consiglio provvederà ad indire la 1^a Assemblea plenaria dell'anno con relativo ordine del giorno.

ART. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

E' convocata almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun membro, oppure tramite affissione di apposito avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno con un anticipo di almeno 5 giorni di quello fissato per l'assemblea. La stessa può essere richiesta anche con domanda scritta dal personale docente indirizzata e motivata al Consiglio con 5 giorni di anticipo; può anche venire richiesta con le medesime formalità da almeno 1/5 dei genitori dei bambini iscritti.

ART. 9 L'ASSEMBLEA APPROVA CON DELIBERA

della maggioranza + 1 dei presenti su:

- approvazione bilancio preventivo e consuntivo;
- direttive generali di gestione;
- nomine dei componenti il Consiglio

Dalla maggioranza qualificata di almeno 2/3 degli intervenuti e comunque in presenza di almeno la metà + 1 degli aventi diritto;

- modifiche dello statuto.

ART. 10 L'ASSEMBLEA E' PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

In caso di sua assenza da altra persona del Consiglio nominata seduta stante direttamente dai convenuti del Consiglio stesso. Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto un verbale da una persona di volta in volta scelta fra i partecipanti. Tale verbale verrà firmato per convalida dal Presidente del Consiglio e dal redattore.

ART. 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA:

membri di diritto, membri eletti;

MEMBRI DI DIRITTO:

- il Parroco;
- la direttrice "pro - tempore" della Scuola Materna o un suo delegato;
- un rappresentante dell'amministrazione comunale.

SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA:

un numero tra sette e dieci nominativi fra i membri dell'Assemblea, tra i quali vi dovrà essere almeno un rappresentante per ciascuna classe.

ART. 12 SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su indicazione del Parroco, eleggere fra i componenti il Vice - Presidente con la maggioranza dei voti.

ART. 13 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni due mesi. Può essere convocato il Consiglio su richiesta di almeno 4 membri con richiesta scritta. Le delibere del Consiglio vengono assunte a maggioranza semplice purché sia presente almeno la metà dei membri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ART. 14 I MEMBRI ELETTI

durano in carica tre anni. Per garantire la continuità nella conduzione della Scuola materna è facoltà del Presidente nominare fino a due persone già elette dell'assemblea nel Consiglio, anche se scadute dal mandato triennale; tale nomina può comportare un aumento del numero massimo dei Consiglieri previsto dal precedente art. 11. Se durante il triennio viene a mancare, per qualsiasi causa uno dei consiglieri eletti, il Consiglio, alla sua prima riunione, provvede alla sostituzione includendo il primo dei non eletti, chiedendone poi la convalida alla prima assemblea utile. Nel caso ci siano altre persone da integrare ed il numero dei componenti non scenda sotto quello minimo previsto (7), si attenderà la convocazione della prima assemblea annuale per procedere a nuove elezioni.

ART. 15 I MEMBRI DEL CONSIGLIO:

Che senza giustificato motivo non partecipino a TRE sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti.

ART. 16 SPETTA AL CONSIGLIO:

- 1) eleggere il Presidente;
- 2) compilare ed approvare i bilanci per la ratifica dell'assemblea;
- 3) proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;
- 4) deliberare i regolamenti interni;
- 5) curare e difendere gli interessi in genere della scuola materna e seguirne l'Amministrazione in generale.

ART. 17 SPETTA AL PRESIDENTE O AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

- a) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- b) prendere, in caso di comprovata urgenza o necessità, i provvedimenti del caso, salvo portare al più presto il tutto a conoscenza del Consiglio;
- c) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

ART. 18 SPETTA AL PARROCO:

Ogni e qualunque responsabilità, iniziativa e potere non previsto in tutti i precedenti articoli e può delegare al Consiglio incarichi o compiti non specificati nei 17 articoli già enunciati.